" Il Nuovo Regime I.V.A per CASSA"

Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. L'imposta diventa, in ogni caso, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; tale limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Per i medesimi soggetti che liquidano l'IVA secondo la contabilità di cassa, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati sorge con il pagamento dei relativi corrispettivi. La stessa norma prevede, infine, che, ***per i cessionari e committenti, il diritto alla detrazione dell'imposta sorge al momento di effettuazione dell'operazione anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato****. Il regime in questione è applicabile,* ***previo esercizio di un'opzione*** *da parte del soggetto passivo interessato, alle operazioni effettuate dal 1.12.2012; dalla stessa data sono abrogate le precedenti disposizioni che disciplinavano il regime dell'IVA per cassa per soggetti con volume d'affari fino a € 200.000.*

Cedente o prestatore Volume d'affari ≤ € 2.000.000		**Cessionario o committente** Non privato
• Opta per il regime IVA per cassa, che ha effetto per tutte le operazioni poste in essere. • Emette la fattura con dicitura "**Operazione con IVA per cassa ex art. 32-bis D.L. 83/2012**". • Registra la fattura nel mese di emissione, nei termini ordinari[1]. • Non versa la relativa IVA.	⇨ **Fattura con IVA in sospensione** **Operazioni imponibili IVA**	⇨ • Riceve la fattura e la registra nei termini ordinari. • **Esercita la detrazione** della relativa IVA. Il cessionario o committente delle operazioni con IVA differita ha diritto alla detrazione dell'imposta al momento di effettuazione dell'operazione ancorché il corrispettivo non sia ancora stato pagato.
⇧		⇩
• Riceve il pagamento della fattura. • Provvede alla liquidazione e al versamento dell'IVA.	⇦ **Pagamento**	⇦ Paga la fattura.

Nota[1]	Le operazioni con IVA differita concorrono a formare il **volume d'affari** e partecipano alla determinazione del **pro-rata** di cui all'art. 19-bis D.P.R. 633/1972, con riferimento al momento in cui l'operazione **si intende effettuata**.

OPERAZIONI CON SOGGETTI PASSIVI IVA – CEDENTI O PRESTATORI

SOGGETTI INTERESSATI	La facoltà di differire l'esigibilità dell'IVA è concessa a coloro che, operando nell'esercizio di impresa, arti o professioni, effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi riconducibili al territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni.	
	Volume d'affari	• Il regime può essere adottato dai soggetti passivi che: - nell'anno solare precedente non abbiano realizzato un volume d'affari superiore a 2 milioni di euro (nell'anno precedente); - prevedono di non superare tale limite in caso di inizio attività. • Nel calcolo del volume d'affari devono essere considerate sia le operazioni assoggettate al regime dell'IVA per cassa sia le operazioni escluse da tale regime.
ESIGIBILITÀ DELL'IVA	L'IVA diventa esigibile al momento dell'**effettiva riscossione del corrispettivo**. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il deco dell'operazione, a meno che, prima del decorso di tal assoggettato a procedure concorsuali.	
DIRITTO ALLA DETRAZIONE	• L'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni e servizi, per chi opta per l'IVA per cassa, sorge al momento del **pagamento** dei relativi corrispettivi.	
	Esclusioni	• Acquisti di beni o servizi soggetti all'IVA con il modello dell'inversione contabile. • Acquisti intracomunitari di beni. • Importazioni di beni. • Estrazioni di beni dai depositi IVA.

Bracciali Gian Luca ***Rag. Commercialista***
Via A.Manzoni, 1/B – Cesa in Valdichiana 52047 Marciano della Chiana (AR)
Tel. 0575 842427 Fax 0575 842500 C.F BRC GLC 67B02 A390A – P.Iva 01272720515
www.studiobracciali.com @mail: chiedi@braccialistudio.com

SOGGETTI ESCLUSI

- Le disposizioni **non si applicano** alle operazioni:
  - effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta;

Regimi speciali	• Regime del margine applicabile al commercio dei beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione. • Agenzie di viaggio e turismo. • Regime "monofase".

  - poste in essere nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante applicazione del reverse charge;
  - a esigibilità differita, di cui all'art. 6, c. 5, 2° p. D.P.R. 633/1972 (come le forniture a enti pubblici).

Il regime dell'IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell'IVA, da soggetti che, previa separazione dell'attività, applicano sia regimi speciali IVA sia il regime ordinario.

OPERAZIONI CON SOGGETTI PASSIVI IVA – CESSIONARI O COMMITTENTI

SOGGETTI IVA

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione.

ESCLUSIONI

- La possibilità di applicare l'IVA differita è esclusa:
  - se l'acquirente/committente non agisce nell'esercizio d'impresa o arte e professione (**privati consumatori** residenti in Italia o all'estero);
  - nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'**inversione contabile (reverse charge)**.

DIRITTO ALLA DETRAZIONE

In ogni caso il diritto alla detrazione sorge al momento di **effettuazione dell'operazione**, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

ESERCIZIO E TERMINE DELL'OPZIONE

OPZIONE E REVOCA

L'opzione e la revoca per il regime sono esercitate secondo le modalità individuate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

L'opzione ha effetto a partire **dal 1.01 dell'anno** in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, dalla data di inizio dell'attività.

Le operazioni già liquidate alla data del 31.12 dell'anno precedente quello di esercizio dell'opzione sono escluse dalla disciplina dell'IVA per cassa.

Per avvalersi del regime **la fattura deve recare l'annotazione che si tratta di operazione con "IVA per cassa",** ai sensi dell'art. 32-bis D.L. 22.06.2012, n. 83, conv. L. 7.08.2012, n. 134.

L'omessa indicazione di tale dicitura costituirà, ai fini sanzionatori, una violazione formale.

TERMINE

Qualora nel corso dell'anno sia superato il limite di 2 milioni di euro di volume d'affari, le disposizioni non si applicano alle operazioni attive e passive effettuate a partire **dal mese successivo** a quello in cui il limite è stato superato.

Per quanto concerne le **operazioni passive**, le regole ordinarie si applicheranno con riferimento alle fatture ricevute dal mese successivo, ancorché l'acquisto sia stato effettuato nel periodo in cui era applicato il regime dell'IVA per cassa.

Nel caso di superamento del limite, ovvero di revoca dell'opzione, nella liquidazione relativa all'**ultimo mese** in cui è stata applicata l'IVA per cassa è computato a debito l'ammontare dell'imposta, che non risulti ancora versata, relativa alle operazioni effettuate e i cui corrispettivi non sono ancora incassati.

A partire dalla stessa liquidazione può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta, che non risulti ancora detratta, relativa agli acquisti effettuati e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

Bracciali Gian Luca ***Rag. Commercialista***
Via A.Manzoni, 1/B – Cesa in Valdichiana 52047 Marciano della Chiana (AR)
Tel. 0575 842427 Fax 0575 842500 C.F BRC GLC 67B02 A390A – P.Iva 01272720515
www.studiobracciali.com @mail: chiedi@braccialistudio.com

ADEMPIMENTI CONTABILI

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE	Le operazioni si considerano effettuate secondo gli **ordinari criteri**.	
	• Le operazioni con IVA a esigibilità differita: - concorrono a formare il volume d'affari del cedente/prestatore; - partecipano alla determinazione del pro-rata.	Con riferimento all'anno in cui l'operazione si intende effettuata.
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	**Cedente o prestatore**	• Le operazioni sono computate nella liquidazione periodica del cedente/prestatore relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo, ovvero nel corso del quale scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. • Per il medesimo soggetto l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.
	Cessionario o committente	Per il cessionario/committente il diritto alla detrazione dell'imposta sorge e può essere esercitato a partire dal momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia ancora stato pagato.
ADEMPIMENTI	**Ordinari**	Devono essere osservati gli **ordinari adempimenti** previsti dalle disposizioni fiscali (fatturazione, registrazione, dichiarazione, ecc.).
	Cedente o prestatore	• Emette fattura secondo le modalità e nei termini ordinariamente previsti. • Registra la fattura.
	Cessionario o committente	• Numerare la fattura. • Ai fini della detrazione, annota la fattura nell'apposito registro.

Esempio n. 1 — **Fattura con IVA ad esigibilità differita verso soggetti passivi IVA**

Ditta Emittente	Ditta Cliente
Rossi Mario – Via Tintoretto, 10 – 46100 Mantova C.F.: RSSMRA44P07C118R – P. IVA: 01666710209 Codice identificazione: IT 01666710209	**Spett.le Alfa S.r.l.** **Piazza Mazzini, 1 – 46042 Castel Goffredo (MN)** **P. IVA: 01234560789**

Data	Documento	Numero
28.01.2013	Fattura	104

Descrizione	Q.tà	P. Unit.	Cod. IVA	Importo
Rif. Documento di trasporto n. 95 del 19.01.2013 Fotocopiatrice Mod. "Gamma 12" IVA per cassa, ai sensi dell'art. 32-bis D.L. 22.06.2012, n. 83 conv. L. 7.08.2012, n. 134	1	1.500,00	1	1.500,00

1) Imponibile 21%	2) Imponibile …. %	3) Imponibile …. %	Totale A (1+2+3)
1.500,00			1.500,00
4) IVA 21%	**5) IVA …. %**	**6) IVA …. %**	**Totale B (4+5+6)**
315,00			315,00
7) Non imponibile	**8) Escluso**	**9) Esente**	**Totale C (7+8+9)**

1-2-3)	**Operazione imponibile**	**Totale fattura (A+B)**
7)	Operazione non imponibile ai sensi dell'art. ……	1.815,00
8)	Operazione esclusa ai sensi dell'art. …… D.P.R. 26.10.1972, n. 633	**S.E. & O.**
9)	Operazione esente ai sensi dell'art. …….. D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e succ. modif.	

Bracciali Gian Luca ***Rag. Commercialista***
Via A.Manzoni, 1/B – Cesa in Valdichiana 52047 Marciano della Chiana (AR)
Tel. 0575 842427 Fax 0575 842500 C.F BRC GLC 67B02 A390A – P.Iva 01272720515
www.studiobracciali.com @mail: chiedi@braccialistudio.com